

1.

REGIONE PUGLIA

SETTORE FINANZE

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 3/A V Legislatura

D.L. Determinazione della tassa regionale di circolazione (l. 14/6/90
n. 158).

Relazione

Con il presente progetto di legge la Regione Puglia intende avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 in materia di tasse automobilistiche regionali. Sulla base delle disposizioni della citata legge è consentito alle Regioni stabilire un'ammontare della tassa automobilistica regionale in misura non eccedente il 110% dell'ammontare complessivo della tassa erariale stabilito dallo Stato.

Si deve sottolineare che gli aumenti della tassa di circolazione, disposti dalle varie leggi finanziarie dal 1983 al 1989, sono stati incamerati esclusivamente dallo Stato producendo in primo luogo il blocco dei maggiori introiti da parte delle Regioni e conseguentemente la riduzione contestuale della percentuale spettante sull'ammontare complessivo.

Soltanto a seguito della l. 384/89 e del D.L. 415/89 convertito in l. 38/89 le Regioni hanno potuto beneficiare di una aliquota del 45% sull'ammontare degli aumenti disposti con le citate leggi, attestando la quota percentuale regionale a circa il 38%.

Con il presente progetto di legge si intende, pertanto, riequilibrare la suddetta quota con una previsione di maggiori entrate per l'anno 1991 di circa 26.000.000.000 derivante dalla differenza fra i 33.000.000.000 introitati a tutto settembre corrente anno e i 59.000.000.000 previsti quale ammontare complessivo previsto per il 1991.

Si precisa infine che l'incremento reale della tassa a carico del contribuente, a seguito dell'adozione del suddetto progetto di legge, corrisponderà a circa il 30% di quanto corrisposto nel 1990.

Determinazione della tassa regionale di circolazione (l. 14/6/90 n. 158).

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 4 della legge 16 maggio 1979 n. 281 concernente "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario" così come sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990 n. 158 l'aliquota della tassa automobilistica regionale è determinata nella misura del 110% della corrispondente tassa erariale, prevista dall'art. 4 bis del decreto legge 30 settembre 1989 n. 332 convertito con legge 27 novembre 1989 n. 384.

Art. 2 - Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano dal 1° gennaio 1991.

Art. 3 - La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 60 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U. R.P..

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla I Commissione Consiliare permanente il 26/10/90

REGIONE PUGLIA, FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO - Ufficio Finanze

Provvedimento predisposto da Amico Giuseppe

Il Coordinatore dell'Ufficio Giuseppe Amico

V. B. Coordinatore del Settore [Signature]

V. B. l'Assessore [Signature]

19 OTT. 1990